



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
Direzione Generale degli affari generali e della società dell'informazione
Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del Sistema Regione

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA

FESR 2014 – 2020

OT2 – Migliorare l'accesso alle TIC nonché l'impiego e la qualità delle medesime

2.2.2. Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili

CONVENZIONE

TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

E

IL COMUNE DI _____

PER IL FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO "RETE PER LA SICUREZZA
DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO – FASE 3"

Intervento approvato con D.G.R. 2/32 del 16/01/2020

**Convenzione per l'attuazione dell'intervento "Rete per la sicurezza del
cittadino e del territorio – Fase 3.**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ attraverso
le modalità di firma digitale individuate dall'art. 24 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005,

tra

la Regione Autonoma della Sardegna, codice fiscale 80002870923, di seguito
"Regione", rappresentata dal Direttore del Servizio dei sistemi informativi di base e
applicativi del sistema regione della Direzione generale degli affari generali e della
società dell'informazione, ing. Nicoletta Sannio, nata a Cagliari il 28/12/1971, Codice
fiscale: SNNNLT71T68B354E

e

Ente beneficiario _____

Codice fiscale ente _____ rappresentato dal proprio
rappresentante legale _____

nato a _____ il _____, Codice
fiscale _____ di seguito "Ente beneficiario"

VISTI

- la Legge n. 241 del 1990;
- il D.lgs. n. 50 del 2016;
- il DPR n. 196 del 3 ottobre 2008;
- la Legge Regionale n. 5 del 9 marzo 2015;
- la Legge Regionale n. 8 del 13 marzo 2018;
- la deliberazione di Giunta regionale della Programmazione Regionale Unitaria

(PRU), n. 28/20 del 5/06/2018, che rimodula la dotazione finanziaria dell'Asse 2 del POR FESR 2014-2020 e introduce il nuovo intervento a valere sull'Azione 2.2.2, destinato al finanziamento di Reti di Videosorveglianza urbana presso i Comuni della Sardegna;

- la deliberazione di Giunta regionale, n. 2/32 del 16 gennaio 2020, avente ad oggetto **“Intervento Reti per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio - Fase 3”**, con la quale è stato approvato l'estensione del finanziamento agli ultimi nove Comuni non inclusi nelle precedenti due fasi per complessivi € 415.000,00, allo scopo di finanziare TUTTI i comuni della Sardegna per la realizzazione di interventi a tutela della sicurezza del territorio e del cittadino attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie di videosorveglianza e sicurezza e la messa a disposizione di strumenti per la condivisione e lo scambio di contenuti che si integrino, nel futuro, con i progetti regionali di implementazione di reti a banda ultra larga ovvero con i progetti di sviluppo della Rete Telematica Regionale (di seguito RTR);
- il positivo parere di coerenza programmatica sull'intervento da parte dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, ricevuto con nota prot. n. 8275 del 09/12/2019;
- il Protocollo per la promozione e la diffusione della cultura della legalità, stipulato il 4 marzo 2015, tra le Prefetture della Sardegna, la Regione Autonoma della Sardegna e l'ANCI Sardegna, ed in particolare l'art. 4 il quale prevede *“l'implementazione del controllo del territorio con il coinvolgimento delle Polizie locali anche attraverso il ricorso a sistemi tecnologici di vigilanza”*;
- i Regolamenti comunitari che disciplinano gli interventi dei fondi strutturali e nella

fattispecie il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- le Linee guida sulla interoperabilità e interfacciamento con la Rete Telematica Regionale (RTR) e Digital Video Management System della regione autonoma della Sardegna, emesse da Regione Sardegna (Allegato 3);
- le Linee guida per le azioni di informazione e di comunicazione del PO FESR 2014-2020. Circolare n. 2 del 13/06/2017 dell’Autorità di Gestione (Allegato 4).

CONSIDERATO

- che per attuare l’operazione a regia regionale “*Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio – fase 3*” l’Ente beneficiario del finanziamento, oltre ad osservare le disposizioni contenute nel presente documento, è tenuto a rispettare le norme di cui alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale di riferimento nonché a conformarsi alle prescrizioni esecutive indicate nella presente Convenzione e nei suoi allegati;
- che, per quanto non specificamente riportato nella presente Convenzione, si rimanda alla normativa vigente, alla normativa specifica di settore e ai documenti citati in premessa.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, ai sensi dell’art 15 del L.241/90 si stipula e

si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1. – Premesse e documenti allegati

I documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati.

Gli allegati alla presente Convenzione, formano anch'essi parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2. – Oggetto, durata e decorrenza della convenzione

La presente convenzione disciplina gli impegni reciproci assunti dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Beneficiario ai fini dell'attuazione dell'intervento "Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio – Fase 3".

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione di una rete di videosorveglianza urbana, in conformità alla documentazione progettuale che sarà prodotta dal soggetto beneficiario e approvata dal competente Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - CPOSP e dalla Regione Sardegna, come meglio precisato nel seguito.

La presente convenzione entra in vigore dalla data del suo repertorio e la sua durata si intende sino al completamento delle procedure di verifica, controllo e rendicontazione.

Trattandosi di fondi POR FESR 2014-2020, la tempistica di realizzazione degli interventi da parte dei soggetti beneficiari segue i vincoli assunti dalla Regione Sardegna nei confronti dell'Unione Europea.

Le attività di realizzazione dell'intervento, comprensive anche delle fasi di collaudo e verifica di conformità, si concluderanno tassativamente entro il 30/06/2021 fatte salve eventuali proroghe concesse dalla RAS, in presenza di valide motivazioni non

imputabili a negligenza del soggetto beneficiario.

Il dettagliato cronoprogramma dell'intervento, come previsto dal "Disciplinare del beneficiario" allegato alla presente Convenzione, dovrà essere consegnato unitamente alla documentazione di progetto e dovrà essere compatibile con il termine ultimo sopra fissato.

I soggetti beneficiari dell'intervento dovranno avviare le attività di realizzazione della rete di sicurezza locale entro 30 giorni dalla data di ricevimento del contributo procedendo con l'avvio delle fasi progettuali dell'intervento.

ARTICOLO 3. – Finalità e obiettivi

Il presente intervento è promosso in attuazione del POR FESR Sardegna 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2018) 557 del 25.01.2018.

L'intervento si propone di finanziare progetti, finalizzati all'attivazione di strumenti tecnici specifici per la videosorveglianza degli spazi pubblici, presentati dagli enti locali singoli e associati, in modo da fornire un adeguato supporto alle amministrazioni che intendano realizzare interventi in materia di sicurezza urbana in grado di garantire un miglior controllo del territorio e forme efficaci di prevenzione.

L'operazione, in conformità agli indirizzi della Giunta Regionale espressi con la deliberazione n. 2/32 del 16/01/2020, si propone di rispondere all'esigenza espressa dai Comuni dell'isola, che non hanno beneficiato del finanziamento di cui ai precedenti bandi, di poter disporre di sistemi tecnici e strumenti tecnologici per la tutela del cittadino e del territorio, favorendo al contempo la fruizione di tali tecnologie mediante il loro collegamento in rete. L'obiettivo è pertanto quello di rafforzare e innovare la rete dei servizi delle PP.AA. Locali, nonché di dare la possibilità a queste ultime di dotarsi delle infrastrutture abilitanti per la realizzazione

di nuovi servizi in favore di cittadini e imprese, in una logica di fruizione che si basi sulla implementazione di network presso le PP. AA..

Tra le finalità attese rientrano quelle previste dall'attuazione del protocollo d'intesa stipulato tra la Regione, l'ANCI e le Prefetture della Sardegna, avente ad oggetto "Protocollo per la promozione e la diffusione della cultura della legalità" del 4 marzo 2015. Con la stipula dell'atto aggiuntivo del 22/02/2017, specificatamente mirato ai Sistemi tecnologici di sorveglianza, si è rimarcata l'importanza del protocollo al fine di promuovere condizioni ambientali ottimali riferibili alla sicurezza, nonché favorire, segnatamente, la prevenzione ed il contrasto del fenomeno degli atti intimidatori ai danni degli amministratori locali.

ARTICOLO 4. – Importo del finanziamento

La Regione, ai fini di cui all'articolo precedente, concede al Beneficiario un finanziamento quantificato in complessivi euro _____
(_____/00).

Il Beneficiario cofinanzia la realizzazione del progetto per un importo pari a euro _____ (_____/00).

Qualora l'importo di cui sopra subisca diminuzioni a fronte dei ribassi di gara e di ulteriori economie realizzate sugli appalti per l'acquisizione di sistemi e attrezzature tecnologicamente avanzate di telecontrollo e telesorveglianza nonché per l'allestimento o adeguamento delle sale operative e/o di gestione dei sistemi, secondo le tipologie di spesa ammissibili previste dal successivo ARTICOLO 5, il Beneficiario dovrà aggiornare il quadro economico in funzione dei costi effettivi sostenuti.

Tali economie potranno essere riutilizzate secondo le indicazioni riportate al

successivo ARTICOLO 17.

ARTICOLO 5. – Spese ammissibili

Sono ammessi a finanziamento i progetti in materia di sicurezza urbana finalizzati all'attivazione di strumenti tecnici specifici per la sorveglianza degli spazi pubblici e, più specificamente, progetti che contengano interventi per la realizzazione ex novo, l'implementazione e la sostituzione di sistemi di videosorveglianza urbana, con telecamere sia di contesto/osservazione che di lettura targhe. Per telecamere di contesto/osservazione si intendono telecamere destinate esclusivamente al controllo e monitoraggio di edifici o aree sensibili del territorio (esempio ingresso di un asilo, di una scuola o dell'edificio comunale, di una piazza, del cimitero o di una discarica). Deve trattarsi di progetti organici che, anche integrandosi con interventi già effettuati, garantiscano una adeguata copertura degli obiettivi sensibili del territorio comunale tramite l'attivazione di strumenti tecnici specifici per la sorveglianza degli spazi pubblici, a tutela delle persone fisiche e della sicurezza della comunità.

La connotazione in ambito urbano non deve essere intesa in senso stretto, ovvero, potranno essere sottoposte a videosorveglianza anche altre aree ed edifici comunali ritenuti sensibili anche se fuori dal contesto urbano, a patto che ci sia la preventiva approvazione del progetto da parte del competente CPOSP, come meglio precisato al successivo ARTICOLO 11.

In un'ottica di promozione di un sistema integrato di vigilanza, devono essere garantiti l'accesso e la condivisione delle informazioni derivanti dai sistemi di videosorveglianza con le centrali operative delle forze di polizia statali, nonché l'integrazione con il nodo centrale di monitoraggio realizzato dalla Regione presso il proprio Data Center a Cagliari, secondo le modalità specificate all'ARTICOLO 13.

L'acquisto di telecamere mobili non viene considerato come videosorveglianza e, pertanto, non rientra tra le voci ammissibili di finanziamento.

Sono considerate spese ammissibili:

1. Servizi di progettazione di impianti di telecontrollo e telesorveglianza;
2. Acquisto e installazione di sistemi e attrezzature tecnologicamente avanzate di telecontrollo e telesorveglianza:
 - a) Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini;
 - b) Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o dell'immagine;
 - c) Materiali per telecomunicazioni.
3. Allestimento o adeguamento delle sale operative e/o di gestione dei sistemi:
 - a) Server;
 - b) Apparati Network;
 - c) Sistemi di alimentazione di emergenza;
 - d) Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione.
4. Servizi l'avviamento dell'infrastruttura
 - a) Configurazione e setup dell'impianto;
 - b) Gestione e manutenzione dell'impianto per un delimitato periodo di tempo (max 2 anni)

Sono inoltre considerate ammissibili le spese correlate alle tipologie di attività di cui al paragrafo precedente, sostenute in conformità a quanto stabilito dal Disciplinare del beneficiario.

Le spese generali saranno ritenute ammissibili nella misura massima del 10% del

costo complessivo del progetto.

L'IVA non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA (art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013). L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario.

ARTICOLO 6. – Impegni dell'Ente beneficiario

L'Ente beneficiario, relativamente all'operazione oggetto del presente atto, inserita nella programmazione delle risorse finanziarie relative all'intervento "Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio – Fase 3", si obbliga altresì al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- osservare la normativa in materia di contratti pubblici e rispettare le norme comunitarie e nazionali relative alla concorrenza, al mercato, all'ambiente e alle pari opportunità. Si impegna, inoltre, ad adottare i patti di integrità nei bandi di gara ai sensi della D.G.R. n. 30/16 del 16.06.2015, utilizzando a tal fine il modello allegato alla presente Convenzione (Allegato 2).
- rispettare le prescrizioni contenute nel "Disciplinare del Beneficiario", allegato alla presente Convenzione (Allegato 1);
- entro i termini di completamento delle opere, il Beneficiario è tenuto alla trasmissione della rendicontazione di tutte le spese sostenute su applicativo SMEC (<http://smec.regione.sardegna.it/>), compreso il caricamento di tutti i giustificativi di spesa e gli atti amministrativi ad essi collegati;
- consentire e agevolare le attività di controllo, previste dai regolamenti della programmazione comunitaria, prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, garantendo il supporto necessario ai fini dell'esecuzione dei

controlli, inclusi quelli in loco;

- procedere, entro trenta giorni dalla ricezione del finanziamento, all'avvio della predisposizione della progettazione dell'intervento, secondo le fasi previste dal Codice degli appalti;

- provvedere a dotarsi di apposito Codice Unico di Progetto (CUP) in relazione a ciascuna operazione attuata e darne comunicazione alla Regione;

- mantenere e trasmettere alla Regione la documentazione progettuale dell'intervento, utilizzando il sistema documentale Alfresco (<http://docs.regione.sardegna.it>). Allo scopo saranno comunicate al soggetto beneficiario le credenziali di accesso;

- trasmettere, unitamente al progetto, il cronoprogramma procedurale e finanziario, con evidenza dei tempi di completamento delle attività e di rendicontazione delle spese sostenute, compatibile con i tempi di completamento dell'intervento specificati all'ARTICOLO 2 della presente convenzione;

- condividere, per approvazione, il progetto della rete di Sicurezza locale con il competente Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica – CPOSP e con la Regione;

- recepire le indicazioni, integrazioni o modifiche sul progetto eventualmente richieste dal CPOSP e/o dalla Regione;

- collaborare con la Regione al fine di garantire l'integrazione della propria rete di sicurezza locale con la Rete Telematica Regionale (RTR), secondo una architettura di rete di tipo TCP/IP, così come specificato al successivo ARTICOLO 12, per consentire la sua integrazione con il nodo regionale di monitoraggio e controllo, secondo quanto specificato al successivo ARTICOLO

13;

- richiedere al competente CPOSP e alla Regione le autorizzazioni sulle eventuali varianti progettuali anche se contenute entro i limiti previsti dalla normativa sugli appalti;
- assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile, senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell'intervento;
- garantire l'entrata in esercizio della rete locale di sicurezza entro 30 giorni dalla verifica di conformità e darne contestualmente comunicazione alla Regione;
- restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione a causa della mancata o incompleta realizzazione dell'intervento entro i termini indicati nel cronoprogramma allegato al progetto;
- comunicare con tempestività ogni condizione che può determinare una variazione dei tempi ed un conseguente ritardo nella conclusione dell'intervento;
- adempiere a tutti gli impegni previsti dal POR FESR 2014-2020 e dai regolamenti comunitari per l'attuazione dell'intervento, nonché dai disciplinari predisposti dall'amministrazione regionale in materia di compiti e funzioni dei beneficiari di operazioni (lavori, servizi e forniture) finanziate e/o rendicontate nell'ambito del POR FESR 2014-2020;
- completare e mantenere in esercizio la propria rete di sicurezza locale per almeno i 5 anni successivi alla data di entrata in esercizio dell'impianto, durante i quali la Regione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e test di funzionamento sia in loco sia attraverso il centro di monitoraggio di cui all'ARTICOLO 13;

- rispettare la Direttiva del Ministero degli Interni sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale, N. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02/03/2012, assieme alle circolari dello stesso Ministero sull'argomento, e con particolare riferimento alle previsioni dell'annesso "Documento tecnico" di cui alla citata Direttiva del 2012;
- rispettare i requisiti minimi previsti dalle Linee guida sulla interoperabilità e interfacciamento con la Rete Telematica Regionale (RTR) e Digital Video Management System della regione autonoma della Sardegna;
- adottare tutte le misure di informazione e comunicazione che riconoscono il sostegno dei fondi comunitari all'operazione, così come stabilito dal Reg CE 1303/2013 e dai suoi allegati e ss.mm. e ii., secondo le linee guida per le azioni di informazione e di comunicazione del PO FESR 2014-2020, allegate alla Presente Convenzione (Allegato 4).

ARTICOLO 7. - Impegni della Regione

La Regione, in relazione a quanto disposto dal presente atto, inserito nella programmazione delle risorse finanziarie relative all'intervento "Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio – Fase 3" si impegna a:

- coordinare l'intervento e rendicontare gli importi erogati alle autorità nazionali/comunitarie;
- fornire all'ente beneficiario il supporto, l'assistenza tecnica e gli strumenti necessari per operare la rendicontazione e la trasmissione del fascicolo dell'intervento, così come previsto dal POR FESR 2014-2020;
- trasferire all'Ente beneficiario i fondi secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall'ARTICOLO 9;

- garantire l'interoperabilità della RTR all'architettura di rete TCP/IP per consentire l'interconnessione delle reti di sicurezza realizzate dai soggetti beneficiari;
- gestire, mantenere ed evolvere, a proprie cure e spese, il nodo centralizzato di controllo e monitoraggio di cui al successivo ARTICOLO 13;
- fornire all'Ente beneficiario indicazioni e specifiche tecniche di interoperabilità alla RTR in standard TCP/IP per garantire l'interconnessione del sistema locale di sicurezza verso la Rete Telematica Regionale ed il Centro regionale di monitoraggio e controllo, supervisione delle reti di sicurezza, di cui ai successivi ARTICOLO 12 e ARTICOLO 13;
- eseguire le attività di verifica e controllo specificate all'ARTICOLO 15.

ARTICOLO 8. - Proprietà e diritti di utilizzo delle infrastrutture

L'infrastruttura realizzata, gli apparati e accessori acquisiti in attuazione dell'intervento finanziato sono di proprietà dell'Ente beneficiario, che avrà l'onere di curarne la gestione e manutenzione per almeno i 5 anni successivi alla data di entrata in esercizio della rete di sicurezza.

ARTICOLO 9. – Modalità di trasferimento delle risorse finanziarie

La Regione, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 6, della L.R. 13.03.2018, n. 8, provvederà al trasferimento, in un'unica soluzione, dell'intero importo del finanziamento entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione da parte del Dirigente dell'Amministrazione regionale competente sull'intervento.

Le somme dovranno essere accreditate a favore del Beneficiario su un conto di contabilità speciale (sotto conti infruttiferi, aperti presso la tesoreria statale come stabilito dall'art. 35 commi da 8 a 13 del D.L. 1/2012) con le seguenti coordinate:

_____ IBAN _____.

Esse costituiscono entrate con destinazione specifica. Gli interessi maturati e le eventuali economie sulle somme erogate, derivanti dai ribassi sugli importi posti a base di gara, possono essere utilizzate dall'Ente beneficiario esclusivamente per spese connesse alla realizzazione del presente intervento e previa autorizzazione del competente CPOSP e del Centro di responsabilità della Regione.

I suddetti importi sono da intendersi chiusi ed onnicomprensivi di opere, attrezzature, spese generali, spese di progettazione, imprevisti, spese relative alla contabilizzazione, direzione dei lavori, etc..

Ai fini del finanziamento si terrà conto delle sole spese "ammissibili" elencate all'ARTICOLO 5, previste dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 e dal D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, cioè delle spese effettivamente sostenute dal Beneficiario e riconosciute "rendicontabili" in sede di verifica secondo le procedure stabilite dall'U.E.

Le spese considerate "non rendicontabili" dal Responsabile di Azione o da altri organi preposti alle successive verifiche rimarranno a totale carico dell'Ente Beneficiario.

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 196/2008, l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dall'Ente Beneficiario sarà da considerarsi spesa ammissibile solo se non recuperabile.

ARTICOLO 10. – Responsabilità dell'ente nella conduzione dell'intervento

L'Ente beneficiario assume la piena e incondizionata responsabilità – con risorse finanziarie del proprio bilancio – per assicurare l'effettivo funzionamento di quanto

realizzato con l'intervento di cui al presente Atto per gli anni successivi all'entrata in esercizio dell'impianto. La Regione è totalmente estranea a qualsiasi responsabilità amministrativa, civile, contabile, derivante dalla realizzazione dell'intervento. In particolare, l'Ente beneficiario non potrà rivalersi nei confronti della Regione per danni cagionati a terzi, derivanti dalla realizzazione dell'intervento oggetto di finanziamento. L'Ente beneficiario è obbligato ad osservare le disposizioni contenute nella presente Convenzione sino alla completa conclusione dell'intervento.

ARTICOLO 11. Valutazione e approvazione dei progetti

Il Soggetto beneficiario dell'intervento avrà l'onere di curare le fasi progettuali dell'estensione della propria rete di sicurezza locale, avviando le relative attività entro trenta giorni dalla data di ricezione del finanziamento.

Sulla base del "Protocollo per la promozione e la diffusione della cultura della legalità" siglato tra Prefetture, ANCI Sardegna e Regione, citato in premessa, i progetti predisposti dai soggetti beneficiari dovranno essere preventivamente condivisi con il competente Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica – CPOSP.

Successivamente, i progetti definitivi dovranno essere trasmessi alla Regione per la verifica di congruità con le linee guida regionali citate in premessa.

I progetti definitivi trasmessi alla Regione dovranno essere corredati almeno di:

1. Delibera di approvazione del progetto dell'Ente singolo o di tutti gli Enti associati;
2. Eventuale statuto della Comunità Montana/Unione;
3. Relazione illustrativa del progetto;
4. Computo metrico estimativo;

5. Elaborati tecnici;
6. Quadro economico complessivo della spesa;
7. Cronoprogramma completo delle attività (compreso collaudo e rendicontazione della spesa)
8. Nota di approvazione del progetto da parte del competente CPOSP.

Il mancato recepimento delle indicazioni fornite dai CPOSP e dalla Regione potrà comportare la revoca del finanziamento concesso e il recupero delle somme eventualmente erogate.

ARTICOLO 12. – Integrazione con la Rete Telematica regionale

Poiché l'intervento regionale oggetto della presente convenzione prevede che le reti locali di videosorveglianza siano integrate con la Rete Telematica Regionale, l'Ente beneficiario dovrà impegnarsi a garantire l'integrazione della propria rete locale di videosorveglianza alla Rete Telematica Regionale secondo l'architettura di rete TCP/IP. L'integrazione dovrà consentire l'eventuale trasferimento di flussi video in tempo reale, l'accesso alle memorie di massa dei sistemi locali di monitoraggio per visionare e/o trasferire i citati flussi video ivi registrati, verso il nodo centralizzato di cui all'ARTICOLO 13, previa definizione dei necessari livelli di sicurezza e di autorizzazione ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali e ss.mm.ii..

La Regione effettuerà le verifiche ed i controlli tecnici di cui all'ARTICOLO 15 al fine di accertare la predisposizione dell'interconnessione richiesta. Il requisito riguarda la sola predisposizione, pertanto le effettive movimentazioni dei flussi IP provenienti dalle reti locali di videosorveglianza saranno regolati da apposite successive convenzioni.

Ai fini del monitoraggio, è richiesto che l'integrazione con la Rete Telematica Regionale consenta anche il transito di informazioni sullo stato di funzionamento della rete di sicurezza locale, con riferimento alle singole componenti, ovvero, riguardo la disponibilità dei sistemi locali, apparati locali e delle telecamere, sempre in standard IP.

ARTICOLO 13. – Nodo centralizzato di controllo e supervisione delle reti di sicurezza

La Regione, a propria cura e spese, dovrà gestire, mantenere ed evolvere il nodo centralizzato di telerilevamento e/o supervisione delle reti di sicurezza locale, che utilizzerà la RTR come piattaforma di comunicazione.

Attraverso tale nodo, i preposti organi di controllo della Regione potranno, previa definizione di accordi e convenzioni, svolgere attività di monitoraggio e controllo della rete, eventualmente, accedendo ai componenti della rete di sicurezza locale installati sul territorio. Il nodo sarà collegato alla rete di sicurezza realizzata presso l'ente beneficiario secondo le modalità definite nel precedente ARTICOLO 12.

ARTICOLO 14. – Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento per conto della Regione Sardegna è l'ing. Giampiero Mugheddu, funzionario della Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione - Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione.

L'Ente Beneficiario nomina con il presente atto quale Responsabile unico di procedimento e quale referente tecnico - amministrativo dell'intervento il sig.

_____,
tel. _____, email _____.

Sarà cura del Responsabile di procedimento relazionarsi con il Responsabile tecnico - amministrativo della Regione ai fini del monitoraggio, controllo e rendicontazione dell'intervento.

Il Responsabile di procedimento dovrà curare gli aspetti relativi alla rendicontazione della spesa utilizzando a tal fine il sistema di rendicontazione comunitaria utilizzato dai beneficiari delle operazioni a valere sul POR FESR 2014-2020 (SMEC o analogo), secondo le modalità e le regole che saranno definite dal Centro Regionale di Programmazione.

ARTICOLO 15. Verifiche e controlli

In base alla normativa vigente e ai regolamenti adottati dall'Autorità di gestione dei fondi PO FESR 2014-2020, nell'ambito degli interventi a regia, la Regione effettuerà accertamenti di tipo desk e controlli in corso d'opera, di natura tecnica, amministrativa e contabile al fine di verificare la corretta esecuzione e gestione dell'intervento finanziato dall'Amministrazione regionale.

ARTICOLO 16. – Modalità di rendicontazione delle spese

Il beneficiario è tenuto a procedere alla rendicontazione delle spese sostenute e relative all'intervento sul sistema SMEC. Il caricamento della documentazione relativa alle spese sostenute deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla relativa data di quietanza.

Il beneficiario custodisce e, su richiesta, fornisce all'amministrazione regionale la documentazione inerente alle attività realizzate. Copia conforme del progetto, comprensiva della documentazione prodotta dal beneficiario dovrà essere resa disponibile per i successivi controlli, assieme alle attestazioni di conformità e di rispetto delle normative, circolari delle autorità preposte a statuire la disciplina degli

impianti di video sorveglianza.

Resta in ogni caso tassativamente escluso il “cumulo di finanziamenti” e/o “doppio finanziamento, che vieta che una specifica voce di spesa possa essere finanziata più di una volta da fonti diverse, siano esse comunitarie, nazionali o regionali. A tal fine tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa devono essere “annullati” mediante l’apposizione di un timbro o segnatura che riporti la seguente dicitura:

“Spesa rendicontata sul POR FESR 2014-2020. Importi in euro _____.

Azione: 2.2.2.

ARTICOLO 17. Chiusura delle operazioni e gestione delle economie

Entro il termine stabilito al precedente ARTICOLO 2, l’Ente Beneficiario deve trasmettere all’Amministrazione regionale la Dichiarazione di chiusura dell’operazione secondo la procedura e i contenuti indicati nel Disciplinare del Beneficiario.

La Dichiarazione finale deve essere presentata anche in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, indicando le ragioni di detta mancata o parziale realizzazione. Eventuali scostamenti dal progetto approvato saranno ammessi a condizione che resti sostanzialmente immutata la struttura del progetto quanto a finalità perseguite e interventi realizzati.

Le economie sulle somme erogate, derivanti dai ribassi sugli importi posti a base di gara, possono essere utilizzate dall’Ente beneficiario esclusivamente per spese connesse alla realizzazione del presente intervento. Nei casi di variazioni infrastrutturali del sistema importanti (es. aggiunta telecamere) dovrà essere preventivamente richiesta autorizzazione al competente CPOSP e al Centro di responsabilità della Regione.

Le somme non utilizzate/rendicontate dal soggetto beneficiario e quelle ritenute non ammissibili dall'Autorità di Gestione dei Fondi POR, dovranno essere restituite alla Regione secondo le modalità che saranno comunicate dalla Struttura responsabile dell'intervento.

ARTICOLO 18. Revoca del finanziamento

L'amministrazione regionale procederà alla revoca parziale o totale del contributo finanziario concesso ed al recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali, nei seguenti casi:

- violazione della normativa comunitaria e/o nazionale e delle prescrizioni della seguente convenzione;
- mancata predisposizione dell'interfacciamento della propria rete locale e di videosorveglianza per l'interconnessione, in standard IP, alla Rete Telematica Regionale;
- mancato rispetto dei termini di realizzazione dell'intervento (indicato nel progetto ammesso a finanziamento e comunicato dall'ente beneficiario all'atto della stipula della presente convenzione), salvo proroga autorizzata;
- mancata rendicontazione delle spese sostenute sul sistema SMEC entro i termini di conclusione dell'intervento;
- utilizzo totale o parziale del cofinanziamento per finalità diverse dai motivi dell'attribuzione;
- mancato mantenimento in esercizio del sistema di sicurezza per i 5 anni successivi alla sua entrata in esercizio;
- difformità del progetto realizzato da quello presentato ed approvato dal CPOSP e dalla Regione, tranne nei casi di modifica preventivamente autorizzati;

- in caso di presentazione progetti in forma associata, nel caso in cui la realizzazione del progetto non sia completata da parte di TUTTI gli Enti associati, nessuno escluso;
- mancata stipula dei patti di integrità di cui all'ARTICOLO 19.

In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse resteranno a totale carico del beneficiario. L'amministrazione regionale potrà procedere alla revoca del contributo in caso di gravi ritardi, anche non imputabili al beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso rispetto al termine indicato nel cronoprogramma e che non consentano l'attestazione della spesa entro i termini previsti dalla chiusura del programma POR FESR 2014-2020.

ARTICOLO 19. – Patti di integrità

Sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 30/16 del 16.6.2015, che recepisce quanto contenuto nell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012 e richiamato anche al punto 1.13 del Piano nazionale Anticorruzione, la Regione ha adottato lo strumento dei "Patti di integrità". Il Patto stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.

Come stabilito dalla citata deliberazione, il trasferimento di fondi effettuato dalle strutture del sistema Regione a favore dei Comuni, delle Unioni di Comuni e degli Enti di Area vasta comunque denominati è subordinato all'impegno da parte delle predette Istituzioni alla adozione e all'utilizzo dei suddetti Patti di integrità.

In ossequio alla presente convenzione, l'Ente beneficiario si impegna a stipulare con gli operatori economici che realizzeranno la rete di sicurezza locale il suddetto "Patto di integrità" secondo il modello allegato alla presente (Allegato 2).

La mancata stipula del patto di integrità o la sua inosservanza comporterà la revoca del finanziamento.

ARTICOLO 20. – Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione o attuazione della presente convenzione e che non potessero essere definite bonariamente in via amministrativa, saranno deferite agli organi giurisdizionali competenti del foro di Cagliari.

ARTICOLO 21. - Informativa sul trattamento dati

Tutti i dati richiesti nell'ambito della presente procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati).

I dati personali forniti all'Amministrazione Regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità previste nella presente Convenzione. Tale trattamento è presupposto indispensabile per la stipula della presente Convenzione e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Regione Autonoma della Sardegna per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del citato regolamento UE 2016/679. Qualora la Regione Autonoma della Sardegna debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del

trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

ARTICOLO 22. – Spese

Per gli effetti dell'art. 16 della tabella B del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, la presente convenzione è esente da imposta di bollo. Le eventuali spese di registrazione e quelle ulteriori connesse al presente atto sono a totale carico dell'Ente beneficiario.

La presente convenzione, sin qui composta da n. 24 pagine, viene letta, approvata e sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Per l'Ente beneficiario

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Ing. Nicoletta Sannio

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Allegati:

1. Modello di Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di operazioni (lavori servizi e forniture) finanziate e/o rendicontate nel PO FESR 2014-2020" (Disciplinare del Beneficiario), da firmare per accettazione da parte dell'Ente richiedente il contributo.
2. Modello di Patto di integrità da firmare per accettazione da parte dell'Ente richiedente il contributo.
3. Linee guida sulla interoperabilità e interfacciamento con la Rete Telematica Regionale (RTR) e Digital Video Management System della regione autonoma della Sardegna, emesse da Regione Sardegna.
4. Linee guida per le azioni di informazione e di comunicazione del PO FESR 2014-2020.